

CONVENZIONE QUADRO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, RICERCA E TERZA MISSIONE

TRA

L'Università degli studi di Udine (di seguito denominato Università) con sede legale in Udine (UD), via Palladio 8, CF 80014550307, in persona del Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Roberto Pinton, nato a Padova, il 14 febbraio 1956, C.F. PNTRRT56B14G224V, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università stessa, e autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazioni rispettivamente del Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale del 6 aprile 2022 e del Consiglio di Dipartimento di Scienze giuridiche del 13 aprile 2022

E

Gallerie dell'Accademia di Venezia (di seguito denominate "Gallerie"), con sede in 30123 Venezia (VE), Campo della Carità Dorsoduro 1050, C.F. 94089130275, rappresentate dal Direttore *pro tempore*, dott. Giulio Manieri Elia, nato a Roma il giorno 10 novembre 1960, CF. MNRGLI60S10H501C domiciliato per la carica presso la sede di cui sopra, il quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della medesima nella sua qualità di Direttore, in forza del D.P.C.M. del 29.05.2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 8.07.2019 con il n. 2701

d'ora innanzi anche denominati "le Parti",

PREMESSO CHE

1. L'Università degli studi di Udine, Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale – DIUM e Dipartimento di Scienze giuridiche – DISG, promuove, coordina e gestisce nell'ambito degli studi umanistici e degli studi giuridici la ricerca scientifica, l'attività didattica e l'attività formativa volte a favorire nel territorio la crescita culturale e l'innovazione, con particolare attenzione alla dimensione dell'internazionalizzazione;
2. Le Gallerie dell'Accademia, quale Museo di rilevante interesse nazionale dotato di autonomia organizzativa, tecnico-scientifica e contabile, sono una istituzione permanente senza scopo di lucro aperta al pubblico, al servizio della società e del suo sviluppo culturale. Perseguono quali finalità generali la tutela, la gestione e la valorizzazione delle collezioni e raccolte di beni museali, esposti e non esposti, mobili e immobili, storico-artistici, librari, multimediali, gestiti direttamente o depositati presso altri enti. Svolgono tutte le attività utili al perseguimento delle indicate finalità, tra cui ricerca e studio sulle collezioni e sui beni conservati; conservazione, restauro, manutenzione e valorizzazione; didattica, formazione e divulgazione dei contenuti; comunicazione e promozione della conoscenza delle collezioni; realizzazione di convegni, eventi, mostre e altre iniziative pubbliche. Si relazionano con il territorio, i portatori di interesse rilevante e curano le relazioni con enti pubblici e privati, potendo a questo fine stipulare accordi, convenzioni, protocolli d'intesa, atti e contratti con soggetti pubblici e privati

CONSIDERATO CHE

- Le risorse e le competenze dell'Università, Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale e Dipartimento di Scienze giuridiche, e delle Gallerie sono volti sotto molti aspetti a perseguire le medesime finalità;
- Le Parti hanno un interesse condiviso per la progettazione e la realizzazione di programmi e iniziative comuni, ponendo in essere una collaborazione sul piano della didattica, dei progetti di ricerca e delle attività di terza missione;
- In particolare, a titolo esemplificativo, è interesse comune delle Parti sviluppare attività di studio, comunicazione e diffusione dei risultati della ricerca su differenti aspetti attinenti al tema dell'accessibilità al patrimonio culturale nell'era digitale.

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2 – Oggetto

1. La presente convenzione concerne la collaborazione tra l'Università, Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale e Dipartimento di Scienze giuridiche e Le Gallerie per la progettazione e realizzazione di programmi e di iniziative comuni di formazione, ricerca e terza missione.
2. I programmi e le iniziative promossi in modo coordinato riguardano, a titolo meramente esemplificativo:
 - a) organizzazione e promozione di azioni formative e laboratoriali per gli studenti dei rispettivi Dipartimenti;
 - b) organizzazione di programmi e di progetti di ricerca scientifica e partecipazione in partnership ai relativi bandi;
 - c) organizzazione di attività scientifiche, convegni, seminari;
 - d) attività di tirocinio rivolte agli studenti dei Dipartimenti presso le Gallerie, secondo le modalità previste da apposita convenzione di Ateneo;
 - e) attività di orientamento universitario;
 - f) organizzazione e promozione di azioni formative e informative, manifestazioni e singoli eventi di comunicazione e diffusione dei risultati delle ricerche, di divulgazione e di formazione di una cittadinanza attiva.
3. I programmi e le iniziative di cui al comma precedente che non comportano oneri finanziari potranno essere individuati direttamente dai referenti di cui all'art. 6 mediante semplice scambio di corrispondenza.
4. In particolare, le Parti hanno un interesse attuale e immediato a sviluppare attività di studio, ricerca e terza missione in tema di accessibilità agli istituti e luoghi della cultura, riproduzione fisica e virtuale delle opere museali e disciplina del diritto d'autore.

Articolo 3 – Accordi attuativi

1. La collaborazione tra l'Università, Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale e Dipartimento di Scienze giuridiche, e le Gallerie è attuata tramite appositi accordi stipulati nel rispetto della presente convenzione.
2. Gli accordi attuativi disciplinano in particolare gli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria, precisano gli impegni di cui agli articoli 4 e 5 e individuano le strutture di ciascuna delle Parti alle quali detti oneri devono essere imputati.

Articolo 4 – Obblighi delle Parti

1. Per lo svolgimento dei programmi e delle iniziative di collaborazione, l'Università, Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale e Dipartimento di Scienze giuridiche, mette a disposizione il personale docente esperto nei relativi settori di ricerca. Può essere consentita la collaborazione di dottorandi e assegnisti di ricerca alla luce dei rispettivi progetti di tesi dottorale e di ricerca e in conformità alle norme che ne regolano lo stato giuridico.
2. Le Gallerie mettono a disposizione il personale, le competenze e gli strumenti utili per l'espletamento delle attività concordate.
3. Salva diversa previsione negli accordi attuativi, ciascuna Parte sostiene a suo esclusivo carico i costi del proprio personale dipendente e collaboratore e ogni altro onere finanziario derivante dallo svolgimento dell'attività concordata, fatto salvo quanto previsto al comma 4 in materia di utilizzo di dotazioni strumentali, e al comma 6, in relazione ad eventuali oneri per attività di comunicazione e diffusione dei risultati. In particolare, ciascuna Parte garantisce la copertura assicurativa dei propri dipendenti e collaboratori contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi.
4. Ciascuna Parte, previo avviso, consente al personale delle altre Parti coinvolto nell'attività l'accesso alle proprie sedi e l'utilizzo delle strumentazioni necessarie allo svolgimento dell'attività.
5. Ai fini degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., durante lo svolgimento dell'attività di cui alla presente convenzione, il personale inviato presso la struttura ospitante è equiparato al lavoratore della struttura stessa. In applicazione all'articolo 10 del DM 363/1998, si concorda che il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D. Lgs. 81/2008, è individuato nel datore di lavoro della struttura ospitante. La struttura ospitante si assume l'onere di effettuare l'informazione e la formazione dei soggetti sui rischi e le misure di sicurezza ed emergenza adottate in relazione alle specifiche attività svolte presso la propria sede e a dotare il personale dei dispositivi di protezione individuale necessari. Nel caso in cui per lo svolgimento delle attività in collaborazione sia richiesta l'attivazione della sorveglianza sanitaria, si concorda che ciascuna delle Parti provvederà ad effettuare la visita medica per il giudizio di idoneità alla mansione specifica del proprio personale. Il personale delle Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti ed alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti presso la sede di esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione, ad osservare le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., in particolare dall'art. 20 del citato decreto, e le indicazioni fornite dai Responsabili della struttura ospitante e/o dal Responsabile delle attività di ricerca in laboratorio. Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente ogni infortunio capitato al personale dell'altra Parte durante lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione. Ciascuna Parte garantisce che i dipendenti e i collaboratori che accedono alla struttura dell'altra Parte svolgano le attività previste osservando gli orari della sede.

6. Gli oneri derivanti da eventuali eventi di comunicazione e diffusione dei risultati dell'attività svolta concordati tra le Parti sono determinati di comune accordo nel loro ammontare complessivo e sostenuti in proporzione all'attività svolta da ciascuna Parte.

Articolo 5 – Utilizzo dei segni distintivi, riservatezza e diritti di proprietà intellettuale

1. Salva diversa previsione negli accordi attuativi in relazione alla tipologia di attività coordinata, la collaborazione di cui alla presente convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, il logo, il nome, o altro segno distintivo delle altre Parti, incluse le abbreviazioni.

2. I dipendenti e i collaboratori delle Parti coinvolti nei programmi e nelle iniziative comuni si impegnano a mantenere la necessaria riservatezza sui dati, le informazioni o le conoscenze in merito a procedimenti amministrativi e a servizi di cui vengono a conoscenza durante lo svolgimento dell'attività.

3. I dati, le informazioni o le conoscenze di una Parte possono essere utilizzati dalle altre Parti per studi, pubblicazioni, documenti e materiali elaborati e realizzati in ogni forma e supporto solo previo consenso della Parte che li detiene e a condizione che, ove richiesto, siano stati anonimizzati.

4. I diritti relativi a studi, pubblicazioni, documenti e materiali elaborati e realizzati in ogni forma e supporto nell'ambito delle attività concordate rimangono nella titolarità, per quanto di sua competenza, della Parte cui afferiscono i dipendenti e collaboratori che li hanno realizzati, con l'obbligo di indicare che i dati sono stati raccolti e le analisi sono state svolte nell'ambito di attività di collaborazione con le altre Parti.

Articolo 6 – Referenti

1. Per l'attuazione della presente convenzione le Parti designano quali referenti, rispettivamente, la prof.ssa Linda Borean per il Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale, la prof.ssa aggr. Alessia Ottavia Cozzi per il Dipartimento di Scienze Giuridiche e dott.ssa Diana Ziliotto per le Gallerie.

2. Gli accordi attuativi possono prevedere un delegato designato da ciascuna Parte per le rispettive attività.

Articolo 7 – Durata

1. La presente convenzione ha una durata di cinque anni a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione e può essere rinnovata alla scadenza, per un ulteriore quinquennio, mediante accordo scritto stipulato tra le Parti.

2. Qualora, alla cessazione dell'efficacia della convenzione, una o più programmi o iniziative non siano ancora conclusi, essi dovranno essere portati a termine, secondo quanto concordato tra le Parti ai sensi dell'articolo 3.

3. È facoltà delle Parti recedere anticipatamente dalla presente convenzione mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo PEC con preavviso pari ad almeno sessanta giorni. Resta fermo quanto previsto al comma 2.

Articolo 8 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito “GDPR”) e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Ciascuna Parte riconosce e accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nella presente convenzione in rappresentanza delle Parti (qualifica, fonte della rappresentanza, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri riferimenti) sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione della convenzione stessa e della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende. L’Università rende disponibile l’informativa per tale categoria di interessati, unitamente ai suoi eventuali aggiornamenti, nella sezione “privacy” del sito web www.uniud.it.
3. Ciascuna Parte riconosce e accetta che i dati personali di propri dipendenti o collaboratori (nominativi, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri riferimenti) coinvolti nelle attività esecutive di cui alla presente convenzione sono trattati esclusivamente ai fini dell’esecuzione del rapporto giuridico che ne discende, in conformità all’informativa resa ai sensi dell’articolo 13 GDPR, che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti o collaboratori nell’ambito delle proprie procedure interne.

Articolo 9 – Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti per l’esecuzione della presente convenzione è competente in sede di giurisdizione esclusiva il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia.

Articolo 10 – Registrazione e spese

1. La presente convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ai sensi dell’articolo 24, commi 1 e 2, decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, *Codice dell’Amministrazione digitale* (CAD), dai legali rappresentanti delle Parti, come indicati in premessa.
2. La presente convenzione è soggetta a imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e del D.M. 17 giugno 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale per l’intera quota dall’Università degli studi di Udine, giusta autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate n. 59443/2015 del 23 giugno 2015.
3. La presente convenzione è registrata solo in caso d’uso. Gli oneri per la registrazione sono a carico della Parte che la richiede.

prof. Roberto Pinton
Magnifico Rettore
dell’Università degli studi
di Udine

Udine,

dott. Giulio Manieri Elia
Direttore
delle Gallerie
dell’Accademia di Venezia

Venezia,